

**5^{ème} FORUM GIURIDICO EUROPEO DELLA NEVE
BORMIO – VALTELINA – 28 NOVEMBRE 2009**

**COMPETIZIONE E RESPONSABILITA’
Uno slalom giudiziario
Relazione di Michel BAILLY
LAMY LEXEL - AVOCATS ASSOCIES**

Il tema della sicurezza e della responsabilità nelle competizioni rinvia generalmente alla questione dei limiti dell’accettazione dei rischi e del valore relativo delle clausole compromissorie nonché all’applicazione delle norme FIS alle competizioni e allenamenti ufficiali.

Nella realtà, la situazione è ancora più complessa e, in assenza di un accordo negoziato, le soluzioni contenziose assomigliano a un vero e proprio slalom giudiziario.

Cercheremo, alla luce di casi recenti, di esaminarle, raggruppandole in due capitoli relativi alla ricerca dei fori competenti e al regime giuridico della responsabilità.

1– Fori competenti.

a) E’ utile ricordare le disposizioni fondamentali che risultano dalle direttive europee, e in particolare :

- Il Regolamento CE 44/2001 che determina come foro competente quello del luogo dove è avvenuto il fatto dannoso.

- La Normativa CE n. 864/ 2007 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’ 11 luglio 2007

Il principio « lex loci delicti commissi » costituisce la soluzione di base in materia di obblighi non contrattuali nella quasi totalità degli Stati membri.

Articolo 4. 1: « la legge applicabile a un obbligo non contrattuale che risulta da un fatto dannoso è quella del paese dove si verifica il danno, qualunque sia il

paese in cui si verifica il fatto che ha generato il danno e qualunque siano il o i paesi nei quali si verificano conseguenze indirette di tale fatto ».

b) Un'illustrazione dell'applicazione di tale principio è data da una recente decisione resa dal Tribunale di ALESSANDRIA il 01.04.2009

Si trattava di un incidente accaduto a Tignes, al limite di una pista di sci a gobbe, che metteva in discussione l'efficienza delle protezioni installate dalla Régie des Pistes de Tignes.

Il Tribunale di Alessandria si è giustamente dichiarato incompetente, rilevando che :

- « la Régie des Pistes de Tignes è ente incorporato in Francia, sicché il criterio generale del foro del domicilio del convenuto (art 2, regolamento CE 44/2001) conduce alla giurisdizione del giudice francese.

- Quanto all'azione contrattuale, ha giurisdizione anche il giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è sorta o dovesse essere eseguita.

Come esattamente rileva la convenuta, non può neppure trovare applicazione il foro del consumatore di cui all'art 16 del regolamento.

Ai sensi dell'art 15 del regolamento, infatti, la disposizione dell'art 16 si applica, oltre che nei casi di vendita a rate e di operazioni creditizie connesse con una vendita, “qualora il contratto sia stato concluso con una persona le cui attività commerciali o professionali si svolgono nello Stato membro in cui è domiciliato il consumatore o sono dirette, con qualsiasi mezzo, verso tale Stato membro o verso una pluralità di stati che comprende tale Stato membro, purché il contratto rientri nell'ambito di dette attività”.

Dato che, nel caso di specie, le attività del gestore della pista da sci di Tignes non si svolgono in Italia né sono dirette verso l'Italia, la disposizione non è applicabile.

- Quanto all'azione extracontrattuale, ha giurisdizione anche il giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto (art 5)

Tuttavia, « secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, per luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto deve intendersi sia il luogo in cui è stata compiuta l'azione che ha provocato il danno, sia quello in cui il danno si è verificato (sent. 30.11.1976, C-21/76; id. 7.3.1995, C-68/93), con la precisazione che questa nozione non può essere interpretata estensivamente fino a ricomprendere qualsiasi luogo in cui possano essere risentite le conseguenze dannose di un evento che abbia già provocato un danno effettivamente verificatosi in un altro luogo, dovendosi quindi avere riguardo al solo danno iniziale, e non ai danni conseguenti (sent.19.9.1995, C-364/93). Di tal che può assumere rilevanza solo il luogo dove il fatto causale ha prodotto direttamente i suoi effetti nei confronti di colui che ne è la vittima immediata (sent. 11.1.1990, C-220/88; id. 27.10.1998, C- 51/97) » (Cass. ss. Uu; ord.11.2.2003 n.2060, in motiv.)

c) In materia penale: Sentenza del Tribunale penale di ANNECY del 13 giugno 2005

Fatti :

Il 29 ottobre 2001, un tragico incidente si è verificato durante un allenamento di discesa organizzato congiuntamente dalle squadre nazionali di sci alpino – discesa- francesi e tedesche, sulla pista del Hinterer Brunnenkogel, nell'area sciabile del ghiacciaio di Pitztal, nel comune di St Leonard, in Austria.

Verso le ore 11, durante la quinta serie di discesa, la campionessa francese CAVAGNOUD entra in collisione con l'allenatore tedesco Markus ANWANDER, mentre questo sta attraversando la pista.

Régine CAVAGNOUD muore il 31 ottobre 2001 per le conseguenze delle sue ferite senza avere ripreso conoscenza.

Markus ANWANDER, anche lui gravemente ferito, politraumatizzato, è ricoverato in ospedale fino a dicembre 2001.

Inchiesta e Procedura :

Questo incidente dà luogo, in un primo tempo, alle inchieste svolte dalla gendarmeria de Wennis e a un'istruttoria.

Le autorità giudiziarie austriache denunciano ufficialmente questa procedura alle autorità giudiziarie francese il 25 marzo 2002 (D423).

Tale denuncia informa le autorità giudiziarie francesi che Xavier Fournier e David Fine sono stati oggetto di azioni giudiziarie penali.

I Signori Fournier e Fine « non potendo essere citati in giudizio in Austria, la procedura è rinviata davanti alle giurisdizioni francesi ».

Decisione

Sull'azione pubblica

Xavier Fournier è accusato di avere, per mancanza di accortezza, imprudenza, inattenzione, negligenza o mancato rispetto di un obbligo di sicurezza o di prudenza imposto dalla legge o dal regolamento, causato la morte di Régine CAVAGNOUD e causato a Markus ANWANDER una perdita totale della capacità lavorativa superiore a tre mesi, per applicazione degli articoli 221-6 e 22-19 del Codice penale;

Sulla colpevolezza di Xavier FOURNIER

Il Tribunale ricorda che :

« Cedendo la pista senza dare istruzioni affinché questo cambiamento di programma sia conosciuto da tutti e affinché l'accesso sia vietato durante questa discesa supplementare, e omettendo di verificare con Markus Anwander che si trovava lungo la pista in un posto che non poteva vedere, che la pista era libera, Xavier FOURNIER ha commesso una grave mancanza, esponendo Régine CAVAGNOUD e Markus ANWANDER a un rischio mortale che non poteva ignorare, e cioè quello di una collisione con una persona non informata dal cambiamento di programma ».

Di conseguenza, deve essere dichiarato colpevole dei fatti che gli sono attribuiti.

Sulla colpevolezza di David FINE

« Autorizzando Régine CAVAGNOUD a prendere la partenza senza informare T. Peranic di questa discesa fuori programma, e senza, a fortiori, assicurarsi che questi avesse trasmesso l'informazione agli allenatori della sua squadra, David FINE ha commesso una grave mancanza, esponendo Régine CAVAGNOUD e Markus ANWANDER a un rischio mortale che non poteva ignorare, e cioè quello di una collisione con una persona non informata dal cambiamento di programma».

Di conseguenza, deve essere dichiarato colpevole dei fatti che gli sono attribuiti.

2) Legge applicabile e Regime Giuridico

La difficoltà risiede nella complessità dei rapporti fra le varie parti coinvolte nell'organizzazione di una competizione (F.I.S – Federazione – Comitato locale di Sci – Régie des Pistes)

Per tentare di risolvere queste difficoltà, è nato nel 1984 il TAS (Tribunale Arbitrale dello Sport) competente in particolare per le controversie sulla responsabilità degli organizzatori.

A/ Responsabilità degli Organizzatori

La natura dell'obbligazione di sicurezza degli organizzatori è una semplice obbligazione di mezzo che di regola impone quindi alla vittima di provare una colpa degli organizzatori.

La giurisprudenza è coerente nel sottolineare che il rispetto dei regolamenti FIS non è sufficiente per sollevare l'associazione organizzatrice da ogni responsabilità; i giudici possono benissimo ritenere che la regolamentazione sia insufficiente e che gli organizzatori avrebbero dovuto prendere misure di sicurezza aggiuntive.

Il ricorso alla teoria dell'accettazione del rischio.

Questa teoria implica che chiunque svolge un'attività che comporta rischi è tenuto ad accettare i rischi di tale attività.

In questo caso, si potrebbe ritenere che la vittima, accettando i rischi normali relativi all'attività in questione, deve avere rinunciato a prevalersi della responsabilità di diritto, e che può solo ottenere un risarcimento tramite la prova di colpa della persona che può averne la responsabilità.

La giurisprudenza applica solo limitatamente la teoria del rischio accettato per alcune attività sportive, le corse di cavalli, i rally e le gare automobilistiche e anche attività sciistiche.

Probabilmente, questa teoria spiega in parte il fatto che l'obbligazione di sicurezza a carico degli organizzatori non sia un'obbligazione di mezzo.

La pratica delle clausole di esonero dalla responsabilità.

Per sottrarsi a qualsiasi responsabilità o per limitare la sua eventuale responsabilità, l'associazione che organizza una gara sportiva può essere tentata di fare firmare ai partecipanti un esonero dalla responsabilità. Una procedura analoga è stata adottata dalla F.I.S., che subordina il rilascio della licenza internazionale alla firma di un esonero dalla responsabilità.

La giurisprudenza è coerente nel sottolineare che il rispetto dei regolamenti FIS non è sufficiente per sollevare l'associazione organizzatrice da ogni responsabilità; i giudici possono benissimo ritenere che la regolamentazione sia insufficiente e che gli organizzatori avrebbero dovuto prendere misure di sicurezza aggiuntive.

Il documento comporta inoltre una clausola secondo la quale il membro si impegna, in caso di controversia, a portare la vertenza davanti al Tribunale Arbitrale dello Sport (T.A.S.) prima di rivolgersi alle giurisdizioni di diritto comune.

Il valore di queste clausole

In maniera generale, per quanto riguarda la validità delle clausole limitative o di esclusione di responsabilità, esiste una distinzione fra la responsabilità extracontrattuale e la responsabilità contrattuale.

Normalmente proibite in materia extracontrattuale, le convenzioni che riguardano la responsabilità possono essere valide in materia contrattuale, ma sono state scartate nella fattispecie perché si è nella presenza di una grave colpa dell'organizzatore in quanto l'obbligazione ipoteticamente inadempita è un'obbligazione di sicurezza essenziale.

Alcune giurisdizioni sono addirittura andate oltre, considerando che tali clausole erano, in ogni modo, inoperanti in caso di danno all'integrità corporale, o riconoscendo ai concorrenti il regime di consumatori.

B/ Esempio dell'incidente di Silvano BELTRAMETTI

Fatti:

L'8 dicembre 2001, durante la gara della Coppa del Mondo di discesa, in occasione del Critérium de la Première Neige a Val d'Isère, il Sig. Silvano BELTRAMETTI, membro della squadra di sci svizzera, ha fatto una caduta a piena velocità, ha attraversato una rete di sicurezza e ha finito la sua corsa 22 metri più lontano. Il Sig. BELTRAMETTI è rimasto gravemente ferito, con una paralisi completa degli arti inferiori.

Procedura:

In seguito a una querela con costituzione di parte civile del Sig. BELTRAMETTI, un'ordinanza di non luogo a procedere è stata resa il 30 maggio 2006. Nessun ricorso è stato esercitato contro questa decisione.

Con gli atti del 12 novembre, del 22 novembre e del 4 dicembre 2007, il Sig. BELTRAMETTI ha fatto citare in giudizio davanti al Tribunale di ALBERTVILLE il comune di Val d'Isère, la Caisse d'Assurances Invalidité e la società Allianz Suisse, sulla base dell'articolo 1384, comma 1 del Codice Civile.

La questione del regime della responsabilità:

Il Comune di Val d'Isère ha sollevato l'incompetenza della giurisdizione adita a favore della giurisdizione amministrativa.

Con l'ordinanza del 18 febbraio 2009, il giudice ha ritenuto che il contenzioso era di competenza della giurisdizione amministrativa.

Premesso che le relazioni fra un servizio pubblico industriale e commerciale e un utente sono relazioni di diritto privato e sono di competenza delle giurisdizioni civili; in applicazione dell'articolo L.2221-1 del Codice generale delle collettività territoriali, "i comuni e i sindacati di comuni possono gestire direttamente servizi di interesse pubblico a carattere industriale e commerciale" e "sono considerati come industriali e commerciali i servizi suscettibili di essere gestiti da aziende private".

Non è contestato il fatto che il finanziamento risulterebbe principalmente dalle entrate realizzate nell'ambito dell'operazione.

E anche con l'intervento della Fédération Internationale de Ski e il rispetto delle norme da essa promulgate, il comune di Val d'Isère, nell'organizzare questa gara, gestisce un servizio di interesse pubblico a carattere industriale e commerciale.

Nella sua qualità di competitore, il Sig. BELTRAMETTI « era un utente del servizio pubblico industriale e commerciale e i suoi legami con il comune di Val d'Isère sono legami di diritto privato ».

Di conseguenza, è nell'ambito di un regime di diritto comune che le responsabilità potranno essere valutate.

In conclusione, se il regime di protezione giuridica è multiplo e, in definitiva, protettivo per i competitori, la sua implementazione può rivelarsi complessa.

Questa è un'illustrazione del fatto che, in mancanza di «diritto della montagna» si parla ancora spesso di « diritto nella montagna », mentre, per la sua specificità, la competizione rappresenta un ambito nel quale l'arbitraggio delle Federazioni sportive e del TAS potrebbe svilupparsi nell'interesse di tutte le parti.